Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 agosto 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 227 DEL 20 AGOSTO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 62: **Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Istituto italiano di credito fondiario, sezione autonoma opere pubbliche, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1979. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1979. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1979. — **N.I.C.K. - Napoletana industria cartoni Kraft, società per azioni, in Casoria, in liquidazione:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1979. — **Profilati a freddo Brollo, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Figli di Ettore Felisi, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Alfonso Bialetti & C., società per azioni, in Crusinallo di Omegna:** Obbligazioni sorteggiate il 13 luglio 1979. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, gestione credito fondiario, in Cosenza:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania,**

gestione credito fondiario, in Cosenza: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1979. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1979. — **Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario:** Obbligazioni sorteggiate il 2 agosto 1979. — **Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1979. — **Istituto di credito fondiario della Toscana e sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Cassa di risparmio di Gorizia, sezione di credito fondiario e sezione opere pubbliche:** Obbligazioni sorteggiate il 7 agosto 1979. — **Credito fondiario della cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1979. — **Credito fondiario della cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Credito fondiario della cassa di risparmio, sezione autonoma opere pubbliche, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Credito fondiario della cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1979. — **Varesina del golf, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Elenco cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1979 e rimborsabili dal 1° ottobre 1979. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Elenco obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° agosto 1979 e rimborsabili dal 1° novembre 1979. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Elenco obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 1° agosto 1979 e rimborsabili dal 1° ottobre 1979. — **Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano, ente morale, in Ancona:** Elenco obbligazioni fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1979 e rimborsabili dal 1° novembre 1979. — **Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Banco di Napoli, sezione di credito fondiario, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nei giorni 3 e 10 agosto 1979. — **Banco di Napoli, servizio credito fondiario, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1979. — **Banco di Napoli, servizio credito fondiario - sezione opere pubbliche, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1979.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 63: **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1979. — **Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate e rilevate il 1° agosto 1979.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 64: **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni serie « Ventennale » sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Palermo:** Obbligazioni serie « Ordinaria » sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito agrario e peschereccio, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito industriale, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979. — **Banco di Sicilia - Amministrazione centrale, sezione di credito fondiario, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1979.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1979, n. **384**.

Trattamento dei rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che non siano anche membri del Parlamento nazionale, spetta dal giorno successivo a quello dell'elezione e fino a quando non sarà diversamente stabilito dal medesimo Parlamento europeo, una indennità mensile pari all'indennità percepita dai membri del Parlamento nazionale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

All'indennità mensile prevista dal primo comma si estendono, in quanto applicabili, i divieti di cumulo stabiliti dall'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonchè il trattamento di cui all'articolo 48, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e la ritenuta nella misura stabilita dall'articolo 29, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.

L'indennità di cui al primo comma è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonchè con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.

Art. 2.

Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nel precedente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quale modificato con l'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

Il primo comma dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato ».

Art. 3.

I rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo indicati nell'articolo 1, per quanto non previsto in materia da normativa comunitaria, hanno diritto di essere ammessi all'assistenza sanitaria con gli enti e nelle forme previste per i membri del Parlamento nazionale, secondo modalità che saranno stabilite con de-

creto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro. Agli stessi rappresentanti è concessa la tessera di libera circolazione sull'intera rete ferroviaria dello Stato, e un numero annuo massimo di 40 biglietti aerei tra Roma e le singole residenze o località della circoscrizione in cui sono stati eletti.

Art. 4.

Per i rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che sono anche membri del Parlamento nazionale, l'indennità di cui all'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è cumulabile con quelle di soggiorno, di viaggio, di segreteria, nonchè con i rimborsi, le assicurazioni e le prestazioni assistenziali, corrisposti direttamente dalla Comunità economica europea.

Art. 5.

Ai rappresentanti italiani in seno al Parlamento europeo, che siano anche consiglieri regionali, spetta il trattamento previsto dall'articolo 1 e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

L'indennità mensile di cui al primo comma dell'articolo 1 non è cumulabile con l'indennità inerente alla carica di consigliere regionale. Restano ferme le diarie a titolo di rimborso spese per l'espletamento del mandato regionale.

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario medesimo.

La spesa è iscritta in apposito capitolo, da qualificarsi « spesa obbligatoria », dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, al quale sono attribuiti i compiti inerenti all'attuazione della presente legge, che saranno espletati dalla Direzione generale del Tesoro.

Alla corresponsione dell'indennità di cui alla presente legge si provvede con ordinativo diretto emesso a favore degli interessati, estinguibile, a richiesta dei medesimi, anche mediante accreditamento in conto corrente bancario.

Il Ministro del tesoro provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 agosto 1979

PERTINI

COSSIGA — MALFATTI — PANDOLFI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **385**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 411, 412 e 417, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 411. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Il consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Art. 412. — Alle scuole di specializzazione possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia (salvo diversi indirizzi). E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Per ognuna di esse è fissato annualmente il numero massimo degli iscritti.

L'ammissione a tutte le scuole di specializzazione avviene per titoli ed esami.

Non è permesso di iscriversi contemporaneamente a più di una scuola di specializzazione.

Art. 417. — Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 421 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche:

la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato cardiovascolare, muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia che conferisce il diploma di specialista in cardiologia;

la scuola di specializzazione in radiologia, che conferisce il diploma di specialista in radiologia e il diploma di specialista in radiologia diagnostica, conferisce ora il diploma di specialista in radiodiagnostica ed il diploma di specialista in radioterapia oncologica.

Allo stesso elenco è aggiunta la seguente scuola di specializzazione:

scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso che conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

L'art. 422, relativo agli ordinamenti delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel modo seguente:

L'ordinamento della scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in cardiologia

La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la cattedra di fisiopatologia cardiocircolatoria e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso, e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare I;
biochimica e biofisica;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare I;
informatica medica e strumentazione biomedica I.

2° *Anno*:

anatomia patologica I;
fisiologia dell'apparato cardiovascolare II;
patologia e clinica cardiovascolare I;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare II;
informatica medica e strumentazione biomedica II;
radiologia I;
aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.

3° *Anno*:

anatomia patologica II;
semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare III;
patologia e clinica cardiovascolare II;
radiologia II;
terapia medica e farmacologia clinica I.

4° *Anno*:

semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare IV;
patologia e clinica cardiovascolare III;
terapia medica e farmacologia clinica II;
terapia chirurgica;
terapie intensive cardiologiche.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina nucleare è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina nucleare

La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto di semeiotica medica dell'Università di Padova ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine.

Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione e la loro immatricolazione è subordinata allo esito di un esame di ammissione.

Non sono amesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce il diploma di specialista in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono tre.

Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specialista in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

fisica con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria;
radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;
tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione ed archiviazione;
nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno*:

teoria dei tracciati;
elementi di radiochimica;
applicazioni di diagnostica I;
tecniche di misure di radioattività.

3° *Anno*:

applicazioni diagnostiche II;
applicazioni terapeutiche;
radioprotezione e legislazione applicate.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di dodici per anno di corso e complessivamente di trentasei iscritti per l'intero corso di studi.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in psichiatria

La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:
- metodologia del rapporto medico-paziente;
- psicologia;
- elementi di genetica e biochimica;
- struttura e funzioni integrative del SNC;
- neurologia clinica;
- clinica psichiatrica I.

2° *Anno*:
- psicopatologia e psicodinamica;
- psicoterapia I;
- psicofarmacologia;
- psicofarmacoterapia;
- clinica psichiatrica II.

3° *Anno*:
- psicodiagnostica ed informatica psichiatrica;
- psichiatria sociale I;
- psichiatria infantile;
- psicoterapia II;
- clinica psichiatrica III.

4° *Anno*:
- psicosomatica;
- psichiatria sociale II;
- psichiatria forense;
- psicoterapia III;
- clinica psichiatrica IV.

Note esplicative.

1) Strutture e funzioni integrative del SNC: tale materia, annuale, è comprensiva dell'anatomofisiologia del SNC e della psicofisiologia.

2) Neurologia clinica: tale insegnamento, annuale, deve essere comprensivo, eventualmente con sottodivisioni, di cenni di anatomia patologica del SN, di semeiologia neurologica e strumentale, di neuroradiologia.

3) Clinica psichiatrica: tale materia, quadriennale, è comprensiva anche degli elementi di semeiotica psichiatrica, delle tecniche laboratoristiche, delle terapie biologiche.

4) Psicoterapia: tale materia, triennale, comprende e considera nel corso dei tre anni, le tecniche ed i principi fondamentali delle principali psicoterapie individuali, direttive e non direttive, i principi fondamentali e le dinamiche delle più importanti psicoterapie di gruppo, delle prassi psicoterapiche, socioterapiche e delle sociodinamiche delle istituzioni psichiatriche.

5) Psicodiagnostica ed informatica psichiatrica: tale materia, annuale, è comprensiva di cenni di statistica, dei reattivi mentali e psicodiagnostica strumentale e di metodologia della ricerca psichiatrica.

6) Psichiatria sociale: tale materia, biennale, con molte possibilità di suddivisioni, è comprensiva di elementi di sociologia, di antropologia culturale e di etologia, di ecologia psichiatrica, di epidemiologia psichiatrica, di psichiatria transculturale, di psichiatria preventiva e di igiene mentale, prassi ed organizzazione di assistenza psichiatrica sul territorio extra istituzionale.

7) Psicosomatica: tale materia, annuale, è comprensiva degli aspetti psichici delle malattie somatiche della cosiddetta medicina integrata, dell'endocrinologia in riferimento alla psichiatria, delle cosiddette malattie psicosomatiche.

E' obbligatoria la frequenza per undici mesi all'anno; tale periodo comprende sia la frequenza alle lezioni, sia l'esercitazione pratica nei reparti di degenza e nelle strutture ambulatoriali a disposizione della scuola.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

La scuola programma lo svolgimento dei corsi di insegnamento. Per il passaggio agli anni successivi è obbligatorio il superamento degli esami per ogni singolo anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Le lezioni teoriche sono integrate da seminari anche interdisciplinari, da documentazioni cliniche e da esperienze effettuate nei vari settori della disciplina.

Alla fine dei quattro anni gli allievi che hanno frequentato i corsi saranno ammessi all'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla psichiatria, in una prova orale ed in una prova pratica.

Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nello esame di diploma verrà rilasciato il diploma di specializzazione in psichiatria valido a tutti gli effetti di legge.

L'ordinamento della scuola di specializzazione in radiologia è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia ed è diretta da un professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia o, in carenza, di materia affine. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso di diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

La scuola conferisce i seguenti diplomi:

a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro;

b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro.

La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune alla radioterapia oncologica):

anatomia patologica;

apparecchiature e tecniche radiologiche;

semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

radiopatologia;

dosimetria applicata.

3° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica I;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati I.

4° *Anno*:

tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) II;

radiodiagnostica speciale dei vari organi ed apparati II.

Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiologia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (comune alla specializzazione in radiodiagnostica):

fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria);

radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione;

tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione;

nozioni di anatomia e fisiologia generale.

2° *Anno* (comune a radiodiagnostica):

anatomia patologica;

apparecchiature e tecniche radiologiche;

semeiotica radiologica (integrata con le semeiotiche clinica, isotopica e di laboratorio);

radiopatologia;

dosimetria applicata.

3° *Anno*:

oncologia generale;

oncologia clinica I;

tecniche radioterapiche.

4° *Anno*:

oncologia clinica II;

fondamenti di terapia chirurgica dei tumori;

radioterapia clinica;

trattamento del canceroso in fase avanzata.

I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento.

Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di sessanta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti.

La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie, dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa.

Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo.

Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola.

Lo stesso art. 422 è integrato con l'inserimento dello ordinamento relativo all'istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso:

Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica dell'Università di Padova.

Il corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso ha la durata di cinque anni accademici.

Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Il numero massimo degli iscritti è di sette per anno di corso.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

La frequenza alle lezioni, esercitazioni e seminari è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'esercitazione pratica nei reparti è obbligatoria durante tutti i cinque anni di corso sotto forma di permanenza costante in istituto durante le ore della sua attività.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso;
patologia chirurgica;
anatomia chirurgica;
semeiotica;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica;
chirurgia sperimentale;
trattamento pre e postoperatorio in chirurgia di urgenza;
rianimazione;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore;
neurotraumatologia;
terapia intensiva;
radiologia;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice;
chirurgia toracica d'urgenza;
cardiochirurgia d'urgenza;
angioradiologia;
chirurgia urologica d'urgenza;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.

Le materie d'insegnamento sono così distribuite:

1° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso I;
patologia chirurgica I;
anatomia chirurgica;
semeiotica I;
anestesiologia;
ricerche di laboratorio;
chirurgia sperimentale.

2° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso II;
patologia chirurgica II;
anatomia patologica;
endoscopia;
fisiopatologia chirurgica I;
semeiotica II;
trattamento pre e postoperatorio in chirurgia di urgenza;
rianimazione.

3° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso III;
patologia chirurgica III;
chirurgia vascolare d'urgenza;
traumatologia dell'apparato locomotore I;
neurotraumatologia I;
fisiopatologia chirurgica II;
terapia intensiva I;
radiologia.

4° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso IV;
chirurgia ginecologica d'urgenza;
chirurgia pediatrica d'urgenza;
chirurgia plastica e riparatrice I;
traumatologia dell'apparato locomotore II;
neurotraumatologia II;
chirurgia toracica d'urgenza I;
terapia intensiva II.

5° *Anno*:

clinica chirurgica generale d'urgenza e di pronto soccorso V;
chirurgia plastica e riparatrice II;
chirurgia toracica d'urgenza II;
cardiochirurgia d'urgenza;
chirurgia urologica d'urgenza;
angioradiologia;
traumatologia maxillo-facciale;
trattamento del politraumatizzato;
medicina legale.

Alla fine di ogni anno gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso; per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola. Il direttore della scuola è il professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, il professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc., sono quelle generali per le scuole di specializzazione dell'Università di Padova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1979
Registro n. 60 *Istruzione, foglio n.* 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 386.

Autorizzazione alla regione Lombardia ad accettare una donazione.

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1979, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la regione Lombardia viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Luino (Varese) con deliberazioni del commissario prefettizio 26 giugno 1976, n. 41 e 20 gennaio 1977, n. 24, consistente in un appezzamento di terreno della superficie di mq 1500, mappali 1457, 7115, 1456, 3991, del valore di L. 4.500.000, destinato alla costruzione del nuovo centro di formazione professionale.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1979.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 5 ottobre 1976, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Basilicata »;

Visto il proprio decreto in data 9 aprile 1979, con il quale il vice prefetto vicario dott. Luigi Coppola, membro supplente della suddetta commissione, viene designato per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Luigi Coppola;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Francesco Porretti, vice prefetto ispettore aggiunto, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata, in sostituzione del dott. Luigi Coppola.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1979

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1979
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 229

(7089)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Lizzano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lizzano (Taranto) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Taranto del comitato regionale di controllo, con atto dell'11 aprile 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione di quel consiglio comunale per i giorni 28 e 30 aprile 1979, rispettivamente in prima e in seconda convocazione al fine di procedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 con l'espressa avvertenza che decorsi infruttuosamente dieci giorni dalla data della prima convocazione, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Le adunanze consiliari all'uopo tenute il 28 aprile, il 15 maggio ed il 6 giugno del corrente anno si concludevano infruttuosamente.

L'organo regionale di controllo, allora, con provvedimento del 9 giugno 1979 nominava un commissario *ad acta*, il quale in data 20 giugno c.a. approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione.

Il prefetto di Taranto ha proposto quindi lo scioglimento del predetto consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lizzano (Taranto) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Paglialonga.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Lizzano (Taranto) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lizzano (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Paglialonga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1979

PERTINI

ROGNONI

(7332)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Sava.

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sava (Taranto) — al quale la legge assegna trenta membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta fin dal 26 marzo 1979 e della conseguente incapacità del consiglio stesso, nonostante i richiami del prefetto, di provvedere alla loro sostituzione.

Infatti le sedute all'uopo tenute dal consiglio comunale nei giorni 20 e 28 aprile, 21 e 29 maggio e 8 e 16 giugno 1979 risultavano infruttuose ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta

Allo scopo, allora, di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto di Taranto, con decreto n. 10258

del 21 giugno 1979, disponeva una nuova convocazione per i giorni 30 giugno e 4 luglio 1979, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco e della giunta, con l'espressa avvertenza, ai singoli consiglieri, che ove le relative adunanze fossero riuscite infruttuose egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore di cui all'art. 323 del testo unico del 1915 della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo sortiva, però, gli effetti sperati in quanto entrambe le riunioni riuscivano infruttuose essendo andate deserte per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, ad onta della formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge e che la conseguente paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Sava, in ordine ad un preciso ed essenziale adempimento di legge, si ritiene che ricorrano pienamente gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sava ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Tommaso Blonda.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Sava (Taranto) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e degli assessori dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sava (Taranto) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tommaso Blonda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1979

PERTINI

ROGNONI

(7333)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, il comitato regionale di controllo, con provvedimento del 7 luglio 1979, portato a conoscenza di tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una duplice convocazione straordinaria di quel consiglio comunale, per i giorni 15 e 16 maggio 1979, rispettivamente in prima e seconda convocazione, per procedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979, con l'avvertenza che decorso infruttuosamente il termine massimo di otto giorni dalla prima convocazione, si sarebbe dato corso agli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

Nella seduta del 15 maggio il consiglio comunale prendeva solo atto delle dimissioni rassegnate, nel frattempo, dal sindaco e dalla giunta, rinviando ad altra seduta l'esame del bilancio.

Il sindaco disponeva, pertanto, una nuova riunione del consiglio comunale per il giorno 23 maggio 1979, ma in tale seduta il bilancio veniva respinto.

Pertanto, essendo decorso il termine assegnato al comune, l'organo regionale di controllo, con atto del 24 maggio 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale, con provvedimento del 22 giugno c.a., procedeva all'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Catanzaro ha proposto quindi a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento del predetto consiglio comunale del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 nei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Antonino De Marco.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) non è riuscito ad approvare, nei termini di legge, il bilancio di previsione 1979 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Antonino De Marco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1979

PERTINI

ROGNONI

(7336)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Pastena.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pastena (Frosinone) — al quale la legge assegna quindici membri — si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento della approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Decorso il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Frosinone del comitato regionale di controllo, con atto del 21 aprile 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale, con provvedimento del 28 aprile 1979, portato a conoscenza di tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria di quel consiglio comunale per il giorno 12 maggio 1979 al fine di procedere all'approvazione del bilancio di previsione, il cui schema era già stato predisposto dalla giunta municipale, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla predetta seduta del 12 maggio c.a., sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Decorso infruttuosamente il predetto termine, l'organo regionale di controllo nominava in data 19 giugno 1979 un commissario *ad acta* il quale, con provvedimento del 4 luglio 1979, approvava, in via sostitutiva, il bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Frosinone ha proposto, pertanto, lo scioglimento del predetto consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pastena (Frosinone) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Eligio Cammarota.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pastena (Frosinone) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pastena (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Eligio Cammarota è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1979

PERTINI

ROGNONI

(7331)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Gargnano.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gargnano (Brescia) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Scaduto il termine entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la sezione di Brescia del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 23 marzo 1979, invitava l'amministrazione comunale di Gargnano ad approvare, entro quindici giorni dalla ricezione del provvedimento, lo schema del bilancio di previsione del 1979 e a convocare il consiglio comunale per la relativa deliberazione con l'avvertenza che, in mancanza di tali adempimenti, sarebbero stati posti in essere gli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

Lo schema di bilancio, nel frattempo predisposto dalla giunta municipale, veniva respinto nelle adunanze consiliari all'uopo tenute il 30 marzo e il 26 maggio del corrente anno.

Pertanto l'organo regionale di controllo, con atto del 15 giugno 1979, portato a conoscenza di tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione straordinaria di quel consiglio comunale per il giorno 21 giugno 1979 al fine di procedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979, con l'espressa avvertenza che, decorso infruttuosamente il termine massimo del 30 giugno c.a., sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

L'adunanza consiliare all'uopo tenuta il 21 giugno 1979 dava esito negativo.

Il comitato regionale di controllo, allora, con provvedimento del 2 luglio 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale in data 4 luglio c.a. approvava il bilancio di previsione del 1979.

Il prefetto di Brescia ha proposto quindi lo scioglimento del predetto consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, del quale ha, intanto, disposto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gargnano (Brescia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Gaetano di Tota.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Gargnano (Brescia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gargnano (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gaetano di Tota è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1979

PERTINI

ROGNONI

(7335)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1979.

Scioglimento del consiglio comunale di Novoli.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Novoli (Lecce) si è dimostrato incapace di assicurare il normale svolgimento dell'attività amministrativa restando carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Scaduto il termine entro il quale quel consiglio comunale avrebbe dovuto approvare il predetto documento contabile, la sezione decentrata di Lecce del comitato regionale di controllo, con atto del 20 aprile 1979, invitava il sindaco del comune di Novoli a convocare il consiglio comunale, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento, per procedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979.

Essendo decorso infruttuosamente tale termine, l'organo regionale di controllo nominava, con atto del 26 maggio 1979, un commissario *ad acta* il quale, con provvedimento del 6 giugno 1979, notificato a tutti i consiglieri, disponeva d'ufficio una convocazione di quel consiglio comunale per il giorno 14 giugno 1979 per procedere alla deliberazione del bilancio di previsione del 1979, con l'espressa avvertenza che ove non fosse stato adempiuto tale preciso obbligo entro quindici giorni dalla data della predetta convocazione, sarebbero stati posti in essere gli interventi sostitutivi previsti dalla legge.

L'adunanza consiliare all'uopo tenuta il 14 giugno c.a. dava esito negativo avendo ottenuto lo schema di bilancio proposto, 16 voti contrari e 1 astenuto.

La riunione della giunta minicipale, indetta per il giorno 18 giugno c.a. al fine di disporre una nuova convocazione del consiglio comunale, non poteva aver luogo non essendosi presentato nessun assessore.

Pertanto l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 2 luglio 1979, nominava un commissario *ad acta* il quale con atto del 3 luglio 1979, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per il 1979.

Il prefetto di Lecce ha proposto quindi lo scioglimento del predetto consiglio comunale a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1979 anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Novoli (Lecce) e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Renato Cupri.

Roma, addì 28 luglio 1979

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Novoli (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1979, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Novoli (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Renato Cupri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1979

PERTINI

ROGNONI

(7334)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1979.

Aggiornamento del rapporto previsto dall'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito di eventi bellici.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

Vista la legge 25 giugno 1949, n. 409;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 610;

Visto il decreto interministeriale n. 3889 dell'8 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1965, registro n. 33, foglio n. 260, con il quale il rapporto di cui alla lettera *C*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino a partire dall'1° ottobre 1964, nel coefficiente 75, per tutto il territorio nazionale;

Considerato che in base all'art. 13 della legge 13 luglio 1966, n. 610, il coefficiente di rivalutazione deve essere stabilito annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica;

Visto il decreto ministeriale n. 1275 del 22 marzo 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1968, registro n. 8, foglio n. 228, con il quale sono stati stabiliti i coefficiente di rivalutazione per il 1965 (2° semestre) 1966 e 1967;

Visto il decreto ministeriale n. 751 del 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1969, registro n. 4, foglio n. 198, con il quale è stato stabilito in 110 il coefficiente di rivalutazione per il 1968;

Visto il decreto ministeriale n. 620 del 24 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 156, con il quale è stato stabilito in 120 il coefficiente di rivalutazione per il 1969;

Visto il decreto ministeriale n. 596 del 24 febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1971, registro n. 5, foglio n. 131, con il quale è stato stabilito in 139 il coefficiente di rivalutazione per il 1970;

Visto il decreto ministeriale n. 551 del 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 166, con il quale è stato stabilito in 146 il coefficiente di rivalutazione per il 1971;

Visto il decreto ministeriale n. 875 del 4 aprile 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1973, registro n. 6, foglio n. 302, con il quale è stato stabilito in 153 il coefficiente di rivalutazione per il 1972;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 14 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1974, registro n. 13, foglio n. 130, con il quale è stato stabilito in 187 il coefficiente di rivalutazione per il 1973;

Visto il decreto ministeriale n. 356 del 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1975, registro n. 6, foglio n. 164, con il quale è stato stabilito in 240 il coefficiente di rivalutazione per il 1974;

Visto il decreto ministeriale n. 263 del 12 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 10, foglio n. 328, con il quale è stato stabilito in 283 il coefficiente di rivalutazione per il 1975;

Visto il decreto ministeriale n. 384 del 26 luglio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1977, registro n. 15, foglio n. 351, con il quale è stato stabilito in 338 il coefficiente di rivalutazione per il 1976;

Visto il decreto ministeriale n. 2452 del 5 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1979, registro n. 2, foglio n. 87, con il quale è stato stabilito in 404 il coefficiente di rivalutazione per il 1977;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 7647 dell'11 aprile 1979, nella quale è specificato che è stato determinato in 459 il coefficiente di rivalutazione per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978;

Decreta:

Il rapporto di cui alla lettera *C*) dell'art. 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativo alla determinazione della base di commisurazione del contributo statale per il ripristino di edifici privati distrutti a seguito degli eventi bellici, è stabilito, per tutto il territorio nazionale in 459 (quattrocentocinquantanove), per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1978.

Roma, addì 30 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 26

(7185)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale per uso veterinario denominata « Hexavetol » soluzione uso esterno, nelle confezioni flacone da 100 cc e flacone da 1 litro, della ditta Philips S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5509/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 10 marzo 1960 e 20 settembre 1962, con i quali venne registrata al n. 16667 la specialità medicinale per uso veterinario denominata: « Hexavetol » soluzione uso esterno, nelle confezioni flacone da 100 cc e flacone da 1 litro, a nome della ditta Philips S.p.a., con sede in Milano, piazza IV Novembre n. 3, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 18 luglio 1974, che ha espresso l'avviso di vietare in ogni caso l'impiego dell'esaclorocicloesano (BHC) e di limitare l'uso del lindano a particolari casi data la loro dimostrata nocività;

Visto l'ulteriore parere espresso dallo stesso Consiglio superiore di sanità in data 24 ottobre 1974, che ha confermato il divieto per ogni uso dell'esaclorocicloesano (BHC) e del lindano;

Visto il proprio decreto del 14 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 229 del 3 settembre 1974, con il quale è stato vietato in agricoltura l'uso dei presidi sanitari contenenti esaclorocicloesano (BHC) in quanto, a causa della sua scarsa biodegradabilità, interferisce nei cicli biologici contaminando progressivamente ambiente, mangimi per animali, prodotti carnei, latte e suoi derivati, facendo riscontrare negli alimenti residui pericolosi in quantità non più tollerabili e, con il quale conseguentemente, è stata revocata la registrazione di tutti i presidi sanitari che lo contengono;

Visto il proprio decreto del 9 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Foglio delle inserzioni n. 306, del 25 novembre 1974, con il quale è stato vietato l'uso del lindano e dell'esaclorocicloesano (BHC) negli

insetticidi per uso domestico e civile e, conseguentemente, revocata la registrazione dei presidi medico-chirurgici che contengono i suddetti principi attivi;

Ritenuto che analogo provvedimento debba essere adottato anche per le specialità medicinali contenenti l'esaclorocicloesano (BHC) e lindano;

Considerato che la suddetta specialità medicinale contiene lindano;

Ritenuto, pertanto, che, per le suesposte considerazioni, nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale per uso veterinario denominata: « Hexavetol » soluzione uso esterno, nelle confezioni flacone da 100 cc e flacone da 1 litro, registrata al n. 16667, in data 10 marzo 1960 e 20 settembre 1962, a nome della ditta Philips S.p.a., con sede in Milano, piazza IV Novembre, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6845)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Sedospasmolo pillole, nelle confezioni da 40 e 60 pillole e della relativa categoria supposte, nelle confezioni da 10 e 6 supposte, della ditta L'Euterapica, in Torino, e poi ceduta alla ditta A.P.O., in Milano, la quale è stata incorporata dalla ditta Mitim farmaceutici, in Nichelino. (Decreto di revoca n. 5609/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 9 gennaio 1957, 27 agosto 1959 e 13 novembre 1959 con i quali sono state registrate ai numeri 11.924 e 11.924/A rispettivamente la specialità medicinale denominata Sedospasmolo pillole nelle confezioni da 40 e 60 pillole e la relativa categoria supposte nelle confezioni da 10 e 6 supposte a nome della ditta L'Euterapica, con sede in Torino, già via Pastrengo, 11-*bis*, ed ora in via Moncalvo, 29, preparato nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che detta specialità medicinale è stata acquistata, con atto privato del 27 aprile 1972 registrato a Torino il 29 aprile 1972 al n. 008122, dalla ditta A.P.O., con sede in Milano, via S. Gregorio 12, che a sua volta è stata incorporata dalla ditta Mitim farmaceutici, con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40;

Considerato altresì che le due ditte succitate non hanno chiesto il trasferimento di registrazione a proprio nome;

Considerato che non risulta dagli atti che le ditte suddette abbiano provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie dello Stato, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Sedospasmolo pillole nelle confezioni da 40 e 60 pillole e della relativa categoria supposte nelle confezioni da 10 e 6 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 11.924 e 11.924/A in data 9 gennaio 1957, 27 agosto 1959 e 13 novembre 1959 a nome della ditta L'Euterapica, con sede in Torino, via Moncalvo, 29 e poi cedute alla ditta A.P.O., con sede in Milano, via S. Gregorio, 12, la quale è stata incorporata dalla ditta Mitim farmaceutici, con sede in Nichelino (Torino), via S. Martino della Battaglia, 40.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(7074)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.

Nomina del commissario liquidatore della cassa mutua malattia dirigenti Alfa Romeo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari

per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare, nei confronti della cassa mutua malattia dirigenti Alfa Romeo, con sede in Milano, via Gattamelata, 45;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Mario Viani, commissario straordinario della cassa mutua malattia dirigenti Alfa Romeo, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6839)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.
Sostituzione del commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Penne-Pescara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto in data 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse di soccorso per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie;

Considerato che il dott. ing. Baldo Cerasoli, commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Penne-Pescara ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Candido Coatiti è nominato commissario liquidatore della cassa di soccorso per il personale della ferrovia Penne-Pescara in sostituzione del dottor ing. Baldo Cerasoli, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 9 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6943)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1979.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baby Gomma S.r.l., in Zingonia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di gomma di origine e provenienza Ceylon, la ditta Baby Gomma S.r.l. di Zingonia ha effettuato un paga-

mento anticipato di Lgs. 14.162,44 di cui al modello *B*-Import n. 5986954, rilasciato dalla Banca popolare di Bergamo in data 28 aprile 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste il 6 ottobre 1977 con un ritardo, quindi, di centodue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 121.834 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i motivi addotti dalla ditta per giustificare il ritardato sdoganamento investono carattere strettamente commerciale e pertanto non esimono dall'osservanza degli obblighi valutari assunti a fronte della predetta notifica bancaria;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 18 ottobre 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Baby Gomma S.r.l. di Zingonia mediante fidejussione della Banca popolare di Bergamo nella misura del 5% di Lgs. 14.162,44 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(6862)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1979.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Lettini Carocci », in Rocca Priora, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata dal 16 marzo al 4 aprile 1979 nei confronti della Società Cooperativa « Lettini Carocci » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca Priora (Roma), dalle quali si rileva — tra l'altro — che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per far fronte alle passività;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Lettini Carocci » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rocca Priora (Roma), costituita per rogito dott. Carlo Consoni coad. not. Giuseppe Pampersi di Roma in data 30 luglio 1975, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Gaetano D'Agata ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(7181)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Autorizzazione alla società « Intertrust S.p.a. », in Trieste, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Intertrust S.p.a. », con sede in Trieste, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Intertrust S.p.a. », con sede in Trieste, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Il Ministro di grazia e giustizia
MORLINO

(7097)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu, in Ponte dell'Olio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 13 aprile 1978 con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 6 dicembre 1978, 7 dicembre 1978 e 17 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 6 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Secmu di Ponte dell'Olio (Piacenza) è prolungata fino al 5 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bettola, Ponte dell'Olio, Vigolzone, Podenzano e Piacenza.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7402)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1979.

Scioglimento degli organi amministrativi del Credito casertano, società per azioni, in Caserta, e sua messa in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti del Credito casertano, società per azioni, con sede legale in Caserta, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione dell'azienda all'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Credito casertano, società per azioni, con sede legale in Caserta, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(7409)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1498/79 della commissione, del 18 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1499/79 della commissione, del 18 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1500/79 della commissione, del 18 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1501/79 della commissione, del 18 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1502/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 1503/79 della commissione, del 18 luglio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 1504/79 della commissione, del 17 luglio 1979, che ripristina nella Francia gli acquisti all'intervento di carne bovina.

Regolamento (CEE) n. 1505/79 della commissione, del 18 luglio 1979, che estende la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per i vini da tavola che si trovano in stretta relazione economica coi vini da tavola del tipo R II.

Regolamento (CEE) n. 1506/79 della commissione, del 18 luglio 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1507/79 della commissione, del 18 luglio 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1508/79 della commissione, del 18 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 182 *del* 19 *luglio* 1979

(169/C)

Regolamento (CEE) n. 1509/79 della commissione, del 19 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1510/79 della commissione, del 19 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1511/79 della commissione, del 19 luglio 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1512/79 della commissione, del 19 luglio 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1513/79 della commissione, del 19 luglio 1979, che modifica, per quanto concerne il riconoscimento delle distillerie, il regolamento (CEE) n. 1945/78, relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 1514/79 della commissione, del 19 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1764/76, che stabilisce talune modalità relative alla concessione dell'importo differenziale e della sovvenzione previsti per la raffinazione dello zucchero greggio prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.

Regolamento (CEE) n. 1515/79 della commissione, del 19 luglio 1979, relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1516/79 della commissione, del 19 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1119/79 recante modalità particolari d'applicazione del regime di titoli d'importazione nel settore delle sementi.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1475/79 della commissione, del 13 luglio 1979, che modifica gli importi compensativi monetari (« Gazzetta Ufficiale » n. L 178 del 16 luglio 1979).

Pubblicati nel n. L 184 *del* 20 *luglio* 1979

(170/C)

Regolamento (CEE) n. 1517/79 del Consiglio, del 16 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 relativi all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1518/79 della commissione, del 20 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1519/79 della commissione, del 20 luglio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1520/79 della commissione, del 20 luglio 1979, che modifica, per quanto riguarda vele per imbarcazioni e tende per campeggio, il regolamento (CEE) n. 749/78, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1521/79 della commissione, del 20 luglio 1979, che modifica per quanto riguarda taluni tipi di guanti, il regolamento (CEE) n. 749/78, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1522/79 della commissione, del 20 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2213/76 relativo alla vendita di latte scremato in polvere d'ammasso pubblico.

Regolamento (CEE) n. 1523/79 della commissione, del 20 luglio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1424/79 che fissa il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato nel Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 1524/79 della commissione, del 20 luglio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1525/79 della commissione, del 20 luglio 1979, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1102/78 che stabilisce le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di conserve di funghi.

Pubblicati nel n. L 185 *del* 21 *luglio* 1979

(171/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Montinverno » di Medesano

Con decreto 22 giugno 1979, n. 1940, la S.p.a. Fonti Varano Marchesi, in Medesano (Parma), è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Montinverno », sia nel tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente che addizionato di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro e di mezzo litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(7360)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Fontechiara » di Medesano

Con decreto 22 giugno 1979, n. 1941, la S.p.a. Terme di Sant'Andrea, in Sant'Andrea Bagni di Medesano (Parma), è stata autorizzata all'imbottigliamento e vendita dell'acqua minerale denominata « Fontechiara » addizionata di anidride carbonica.

Detta acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti di vetro, del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità convenzionale di un litro, chiusi con tappo a corona.

Al decreto sono allegati gli esemplari delle etichette e dei bollini con i quali saranno contrassegnati i recipienti.

(7361)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza del Credito casertano, società per azioni, in Caserta, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 agosto 1979, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi del Credito Casertano S.p.a., con sede in Caserta, e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Dispone

L'avv. Mario Perrotta, nato a Salerno il 5 settembre 1931, è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Raffaele Minieri, nato a Portici (Napoli) il 6 gennaio 1924, avv. Errico Di Lorenzo, nato a Castelluccio Cosentino (Salerno) il 12 dicembre 1943 e il dott. Claudio Sistopaoli, nato a Roma il 23 novembre 1933, sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Credito casertano, con sede in Caserta, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1979

Il Governatore: BAFFI

(7410)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 14 agosto 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	819,70	819,70	819,80	819,70	816,40	819,65	819,80	819,70	819,70	819,70
Dollaro canadese	700 —	700 —	700 —	700 —	696,70	700 —	699,90	700 —	700 —	700 —
Marco germanico	447,69	447,69	447,10	447,69	448,18	447,65	447,75	447,69	447,69	447,70
Fiorino olandese	407,10	407,10	407,25	407,10	407,95	407,05	407,15	407,10	407,10	407,10
Franco belga	27,954	27,954	27,90	27,954	28 —	27,90	27,945	27,954	27,954	27,95
Franco francese	192 —	192 —	192,60	192 —	192,50	192 —	192,35	192 —	192 —	192 —
Lira sterlina	1821 —	1821 —	1826 —	1821 —	1838,78	1821 —	1824,30	1821 —	1821 —	1821 —
Lira irlandese	1687,50	1687,50	1684 —	1687,50	1687 —	—	1685 —	1687,50	1687,50	—
Corona danese	155,30	155,30	155,40	155,30	155,56	155,25	155,32	155,30	155,30	155,30
Corona norvegese	163,25	163,25	163,30	163,25	163,40	163,20	163,30	163,25	163,25	163,25
Corona svedese	193,94	193,94	194,10	193,94	194,10	193,90	194,02	193,94	193,94	193,95
Franco svizzero	494,58	494,58	495 —	494,58	496,60	494,55	494,10	494,58	494,58	494,60
Scellino austriaco	61,14	61,14	61,30	61,14	61,32	61,10	61,28	61,14	61,14	61,15
Escudo portoghese	16,75	16,75	16,68	16,75	16,70	16,70	16,68	16,75	16,75	16,75
Peseta spagnola	12,40	12,40	12,41	12,40	12,36	12,35	12,423	12,40	12,40	12,40
Yen giapponese	3,781	3,781	3,78	3,781	3,77	3,75	3,777	3,781	3,781	3,78

Media dei titoli del 14 agosto 1979

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	67,275
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,55
» 5,50 % » » 1968-83	86,125
» 5,50 % » » 1969-84	82,05
» 6 % » » 1970-85	80,50
» 6 % » » 1971-86	77,975
» 6 % » » 1972-87	77,15
» 9 % » » 1975-90	82,775
» 9 % » » 1976-91	83,45
» 10 % » » 1977-92	85,65
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,40
Certificato di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,25
» » » » 1- 1-1978/80	100,65
» » » » 1- 3-1978/80	100,65
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80	100,50
» » » » 1- 8-1978/80	100,625
» » » » 1-10-1978/80	100,275
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,675
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,925
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,10
» » » 10 % 1- 1-1981	97,225
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	87,70
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,025
» » » 12 % 1- 4-1982	98,675
» » » 12 % 1-10-1983	97,425
» » » 12 % 1- 1-1984	97,25
» » » 12 % 1-10-1987	96,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	819,75
Dollaro canadese	699,95
Marco germanico	447,72
Fiorino olandese	407,125
Franco belga	27,949
Franco francese	192,175
Lira sterlina	1822,65
Lira irlandese	1686,25
Corona danese	155,31
Corona norvegese	163,275
Corona svedese	193,98
Franco svizzero	494,34
Scellino austriaco	61,21
Escudo portoghese	16,715
Peseta spagnola	12,411
Yen giapponese	3,779

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Concorso, per esami, a ottantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162;

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 628, modificata con legge 19 dicembre 1969, n. 1025;

Visto il regolamento per il personale dell'Istituto centrale di statistica, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 24 febbraio 1967, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto che la dotazione organica del personale della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica è stata aumentata di duecento posti a decorrere dal 18 maggio 1979;

Considerato che a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, un terzo dei predetti duecento posti recati in aumento, pari a sessantasette posti, deve essere conferito, mediante normale concorso alla qualifica iniziale, al personale dell'Istituto centrale di statistica in possesso dei requisiti prescritti;

Vista l'approvazione del comitato amministrativo in data 18 giugno 1979;

Delibera:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ottantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, per la mansione di operatore su macchine registratrici di dati.

Nell'ambito di detto concorso, un terzo dei duecento posti portati in aumento alla carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, pari a sessantasette posti, è riservato, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale dell'Istituto centrale di statistica in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando.

I posti riservati di cui al punto precedente che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Sono ammessi al concorso coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale di ruolo dell'Istituto centrale di statistica e delle amministrazioni civili dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio che si trovino nelle condizioni di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Godimento di diritti politici.

E) Buona condotta, al cui accertamento provvede d'ufficio l'amministrazione.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, che l'amministrazione ha facoltà di accertare nei confronti dei vincitori mediante visita medica di controllo.

G) Essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, coloro che abbiano usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presidente dell'Istituto centrale di statistica, con provvedimento motivato, può escludere dal concorso, in qualunque momento, gli aspiranti che non abbiano i requisiti prescritti.

Presentazione delle domande

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo e indirizzate all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, n. 16 - Roma, dovranno, a pena di esclusione, essere presentate all'Istituto stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso potranno anche essere presentate direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, dalle ore 10 alle ore 12,30 dei giorni non festivi. Di tale presentazione sarà rilasciata regolare ricevuta.

Nella domanda di ammissione, da redigere secondo lo schema esemplificativo annesso al presente bando (allegato 1), gli aspiranti debbono dichiarare:

1) il cognome e il nome. Le donne coniugate dovranno aggiungere al proprio cognome quello del marito;

2) il luogo e la data di nascita.

Gli aspiranti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno altresì dichiarare a quale titolo previsto dalle vigenti disposizioni possono beneficiare della elevazione di tale limite e della esenzione dal medesimo;

3) la residenza attuale, nonché la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Tale dichiarazione, qualora non ricorrano i casi in essa previsti, dovrà essere resa in senso negativo, secondo l'indicazione contenuta nello schema esemplificativo della domanda allegato al presente bando;

7) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e dell'anno scolastico in cui il titolo stesso è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare debbono altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi;

9) la eventuale appartenenza al ruolo del personale dello Istituto centrale di statistica od ai ruoli degli impiegati civili dello Stato e la qualifica rivestita;

10) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o

viziati da invalidità non sanabile, di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

12) di essere consapevoli che in qualunque momento potranno essere destinati a prestare servizio presso gli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica;

13) l'indirizzo al quale chiedono che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso, comprensivo del codice di avviamento postale.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Le dichiarazioni di cui ai punti 9) e 10) del presente articolo dovranno essere rese soltanto nel caso che ricorranno le circostanze in essi previste.

La firma apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica o dello Stato sarà sufficiente l'apposizione sulla domanda, in luogo della predetta autenticazione, del visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare sarà sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni precisate nel presente articolo e riportate nell'allegato schema esemplificativo.

Commissione esaminatrice

Art. 4.

La commissione esaminatrice, composta, come previsto dallo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, integrato dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successiva deliberazione.

Prove d'esame

Art. 5.

Gli esami del concorso consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica di registrazione dati e in un colloquio.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

La prova pratica di registrazione dati — della durata di 15 minuti — sarà effettuata su macchine video-registratrici di dati con tastiera di tipo internazionale nella quale la disposizione delle cifre è in ordine crescente da 0 a 9. E' richiesta una velocità oraria di registrazione di 160 records della lunghezza di 100 caratteri ciascuno.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

1) nozioni elementari di statistica;

2) nozioni elementari sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

3) diritti, doveri e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 6.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per la prova pratica saranno osservate altresì le norme emanate con apposito provvedimento del presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 7.

La prova scritta del concorso avrà luogo a Roma.

Il 27 ottobre 1979 *sarà pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana l'indicazione della data, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la prova scritta del presente concorso.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta con deliberazione motivata del presidente dell'Istituto, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* di cui al precedente comma.

Anche la prova pratica e il colloquio avranno luogo a Roma.

Art. 8.

Alla prova pratica saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Il giorno e l'ora di presentazione alla prova pratica saranno comunicati ai candidati, almeno venti giorni prima, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicato il voto riportato nella prova scritta.

La prova pratica non s'intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo, con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dello Istituto.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma autenticata dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi, devono far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco di cui al precedente art. 8, i documenti, redatti nelle apposite forme, attestanti gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti disposizioni, diano diritto a precedenza e a preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempreché siano stati documentati entro i termini, di cui al presente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Formazione, approvazione e pubblicità delle graduatorie e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato. A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno formate tenendo conto della riserva di posti di cui all'art. 1 nonché delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

Il presidente dell'Istituto, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria di merito e dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno affisse all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire all'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia conforme, in carta da bollo, debitamente autenticata dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale od al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o dal funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite di età di cui al precedente art. 2, produrranno i relativi documenti, redatti nelle apposite forme in base alle vigenti disposizioni, qualora non li abbiano già presentati, ai fini delle preferenze e precedenze di cui all'art. 10 del presente bando;

3) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

Tale certificato dovrà attestare altresì il possesso dei suddetti requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo, rilasciato dalla competente procura della Repubblica;

6) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato dovrà farne menzione ed indicare che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine al servizio ed in particolare al regolare impiego delle macchine statistiche. Dal certificato deve, inoltre, risultare che l'interessato è stato sottoposto all'esame sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Ove si tratti di invalido di guerra, di invalido civile di guerra o assimilato, di invalido per servizio, di invalido del lavoro o invalido civile, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

7) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica o del personale C.E.M.M.), in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi devono produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante lo stato di militare in servizio e la loro buona condotta;

8) certificato di stato di famiglia, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, ove non sia già stato prodotto ai fini delle preferenze di cui al precedente art. 10.

I candidati che appartengano ai ruoli del personale dell'Istituto centrale di statistica dovranno produrre soltanto il documento di cui al n. 1) del presente articolo.

I candidati appartenenti ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato dovranno produrre, oltre i documenti previsti ai punti precedenti, la copia integrale dello stato matricolare di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo.

I documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data di ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6) e 8) del presente articolo, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante le condizioni di povertà.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento, nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 14.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui al precedente art. 13, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei requisiti prescritti saranno nominati ufficiali aggiunti di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Istituto centrale di statistica, e saranno adibiti alla mansione di operatore su macchine registratrici di dati nell'ambito del servizio elaborazione elettronica dati per un periodo non inferiore a quindici anni.

Art. 15.

L'assunzione in servizio è soggetta all'accettazione di tutte le norme stabilite dal regolamento per il personale dell'Istituto.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei e durante tale periodo compete all'impiegato il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di ufficiale aggiunto di statistica.

Il periodo di prova potrà essere prorogato di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole della commissione centrale del personale. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova il presidente dell'Istituto, con provvedimento motivato, dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, saranno confermati definitivamente in ruolo. Per essi il periodo di prova sarà computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

La nomina del candidato che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine stabilito dall'Istituto decorre agli effetti economici dal giorno in cui assume servizio.

Il candidato che abbia conseguito la nomina in prova e che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito dall'Istituto decade dalla nomina.

Il presente bando di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il presidente: DE MEO

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da compilare su carta da bollo)

All'Istituto centrale di statistica - Direzione generale degli affari generali e del personale - Via Cesare Balbo, 16 - 00184 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ottantacinque posti di ufficiale aggiunto di statistica in prova nel ruolo della carriera esecutiva di codesto Istituto, per la mansione di operatore su macchine registratrici di dati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 20 agosto 1979.

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

1) di essere nato il . . . a . . (provincia di . . . .);

2) di poter beneficiare dell'elevazione del limite massimo di età perchè (2) . . .;

3) di essere residente a (3) . . . .;

4) di essere cittadino italiano;

5) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . . .;

6) di non aver riportato condanne penali (5) e di non avere procedimenti penali pendenti;

7) di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella seguente posizione (6) . . .;

8) di essere in possesso del . . conseguito presso la scuola . . nell'anno scolastico . . .;

9) di appartenere al personale di ruolo di . . . con la qualifica di (7) . . .;

10) di avere prestato servizio presso (8) . dal . . al . . e che il rapporto di impiego è cessato per . . .;

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonchè di non aver usufruito dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

Chiede, inoltre, che le comunicazioni relative al concorso gli vengano inviate al seguente indirizzo (9) . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, .

Firma del candidato (10)

---

(1) Le donne coniugate indichino, nell'ordine, il cognome e il nome propri, il cognome del marito.

(2) Il candidato che abbia superato l'età di 35 anni, dichiari il titolo o i titoli posseduti in base ai quali ha diritto all'elevazione del limite massimo di età.

(3) Indichi l'indirizzo completo ed i comuni dove abbia avuto eventualmente residenza durante l'anno.

(4) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, ne indichi i motivi.

(5) In caso contrario, indichi le condanne riportate (anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità che l'ha emessa.

(6) Indichi di aver prestato servizio militare, di essere attualmente in servizio militare presso il . . ovvero di non avere prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato. In quest'ultimo caso, indichi l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo al giudizio di riforma.

(7) Da indicare solo nel caso in cui il candidato sia impiegato di ruolo dell'Istituto centrale di statistica o dell'amministrazione dello Stato.

(8) Da indicare solo nel caso che il candidato in precedenza abbia prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

(9) L'indirizzo dovrà essere comprensivo del codice di avviamento postale.

(10) La firma del candidato dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dell'Istituto centrale di statistica e per quelli dell'amministrazione dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

(7338)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 3 marzo 1978, n. 288;

Accertato che nell'anno 1977 nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva dell'Amministrazione dei lavori pubblici si sono resi disponibili sei posti dopo avere detratto dal numero delle vacanze i posti da riservare ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al concorso interno ad ingegnere superiore;

Considerata la necessità di provvedere all'assunzione di sei ingegneri presso gli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici per la carenza di tale personale nei predetti uffici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 238, con il quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a bandire un concorso a sei posti di ingegnere in prova dell'Amministrazione dei lavori pubblici per vacanze esistenti nell'anno 1977;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, deve procedersi alla riserva di un sesto dei posti a concorso in favore degli impiegati della carriera di concetto di questa amministrazione in possesso dei requisiti e che tale riserva è pari ad un posto;

Visto il decreto ministeriale n. 11166 del 17 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1977, registro n. 9, foglio n. 127, con il quale è stato stabilito il programma di esame per il concorso di accesso alla carriera direttiva tecnica per laureati in ingegneria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a sei posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Dei predetti sei posti uno è riservato a norma del succitato art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici in possesso del titolo di studio prescritto nell'art. 2.

I sei posti messi a concorso sono ripartiti tra gli uffici di questa amministrazione aventi sede nelle seguenti regioni:

Regione Sardegna	posti 2
Regione Piemonte	» 2
Regione Trentino	» 2

Ai fini delle assegnazioni delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria ed al contingente dei posti previsti per ciascuna delle regioni sopraindicate.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti norme.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile nonchè della causa di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, con sede in Roma, piazza Porta Pia, redatte su carta legale e firmate dagli interessati dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome ed il nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando nel caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina l'ufficio cui sarà destinato.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestato servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per la ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio sulle materie elencate nel programma allegato al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso i locali del palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno n. 1 nei giorni 8 e 9 gennaio 1980 con inizio alle ore 8.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati ai quali non venga comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicato nel presente bando.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà data ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito,

i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione nel relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autenticata del diploma di laurea in ingegneria;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode di diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Lamministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali ed i militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4), dovranno, altresì attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina ad ingegnere in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedono il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato modificato con l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979
Registro n. 10 *Lavori pubblici, foglio n.* 149

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte

A) Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento delle opere, di un argomento concernente:

la progettazione di opere stradali (con particolare riguardo alle strutture portanti in fondazione ed in elevazione, di opere d'arte al consolidamento dei terreni, ed alle opere di presidio in genere, alla pavimentazione);

la progettazione di opere idrauliche (con particolare riguardo alla sistemazione dei corsi di acqua con relativi manufatti, alla captazione, adduzione e distribuzione di acque potabili, allo smaltimento delle acque di rifiuto ed agli impianti di depurazione, all'esecuzione di opere di bonifica);

la progettazione di opere marittime (relativamente alla sistemazione generale di porti, alla difesa delle spiaggie ed alla costruzione di scogliere, moli, banchine e loro arredamento);

la progettazione di opere di edilizia, secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione, anche in zone sismiche e con particolare riguardo ad uno o più dei seguenti aspetti: strutture portanti in fondazione ed in elevazione, metodi di calcolo statico, criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici (unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi) relativamente agli impianti idrosanitari di fognature, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento e di ventilazione e condizionamento dell'aria.

B) Calcolo di strutture in cemento armato e/o in cemento armato precompresso e/o in acciaio, o marittime, o di edilizia, con elaborazioni grafiche e particolari esecutivi.

Colloquio

Oltre alle materie delle prove scritte, il colloquio riguarderà:

la tecnologia dei materiali da costruzione o dei principali componenti edilizi;

la normativa tecnica vigenti concernente la disciplina delle costruzioni;

la legislazione vigente per la progettazione, esecuzione, direzione, contabilità e collaudazione di opere pubbliche;

le nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

l'organizzazione dei servizi dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a sei posti di ingegnere del genio civile in prova dei ruoli del Ministero dei lavori pubblici.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età di cui all'art. 2 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data, ...

Firma . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destinazione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione; la firma dell'aspirante potrà essere altresì autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(7339)

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica di concetto da destinare all'ufficio speciale del genio civile per il Reno - Bologna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, concernente il regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria;

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, istitutiva del ruolo degli ufficiali idraulici (carriera di concetto);

Vista la legge 10 luglio 1960, n. 724, concernente la perequazione dei ruoli organici della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Considerato che nel ruolo degli ufficiali idraulici dell'Amministrazione dei lavori pubblici sussistono posti disponibili che possono essere attribuiti mediante pubblico concorso;

che nel ruolo suddetto esistono vacanze sufficienti per adempiere a quanto prescritto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 citato;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 1977, n. 14073, con il quale, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, e stato stabilito il programma di esame per il concorso di accesso alla qualifica iniziale della carriera tecnica di concetto di ufficiale idraulico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con il quale è stato stabilito tra l'altro, per l'Amministrazione dei lavori pubblici in tre il numero dei posti da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera tecnica di ufficiale idraulico;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, per assumere tre ufficiali idraulici in prova da destinare all'ufficio speciale del genio civile per il Reno - Bologna;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a tre posti di ufficiale idraulico in prova nel ruolo della carriera degli ufficiali idraulici dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso l'ufficio speciale del genio civile per il Reno - Bologna.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso del diploma di geometra o di quello di perito industriale o di perito agrimensore;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 salvo le elevazioni previste dalle vigenti norme.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 marzo 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi a concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito di buona condotta morale e civile nonché delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 devono essere presentate a questo Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª con sede in Roma, piazza di Porta Pia, nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato nel comma precedente. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello qualora la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, qualora abbia superato il limite di età di anni 35, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, punto 2);

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale nonchè la precedente residenza, nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego; oppure dovrà dichiarare di non aver prestato servizio alcuno presso le pubbliche amministrazioni;

l) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione qualunque sede gli verrà assegnata nell'ambito dell'ufficio speciale del genio civile per il Reno - Bologna.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

Non si terrà conto altresì delle domande che non conterranno le indicazioni sopra elencate circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Art. 4.

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma presso i locali del palazzo degli esami sito in via Gerolamo Induno n. 1 nei giorni 17 e 18 marzo 1980 alle ore 8.

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre in ogni momento con decreto motivato del Ministro l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenere la prova stessa. La seduta della prova orale è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con la indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno in apposito albo.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 6.

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco, o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli preferenziali o di precedenza nella nomina sono quelli previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 8.

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per i fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

I) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

II) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo; quelli di cui ai numeri 2) e 4) dovranno attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª, dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina ad ufficiale idraulico in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova lo stipendio della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 11.

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e loro modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1979

Il Ministro: COMPAGNA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1979
Registro n. 10 Lavori pubblici, foglio n. 153

ALLEGATO 1

PROGAMMA D'ESAME

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

1) componimento di cultura generale con riferimento alle materie formanti oggetto del colloquio;

2) elaborazione di grafici con eventuali computi metrici ed estimativi, riguardanti un tema di progettazione di opere di sistemazione dei corsi d'acqua e di difesa spondale, nei limiti della competenza professionale del tecnico diplomato.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie:

3) matematica e geometria piana e solida, secondo i programmi della scuola media superiore;

4) strumenti topografici, loro correzione ed uso, metodi per rilievi piano-altimetrici, per tracciamenti di campagna e per misure del flusso idraulico;

5) esecuzione di lavori idraulici in terra, legname, muratura ed in conglomerato cementizio e tecnologia dei materiali; manufatti regolatori di corsi di acqua;

6) servizi di vigilanza e di guardia lungo corsi di acqua e con riferimento anche ai provvedimenti di emergenza in caso di piena;

7) nozioni sulle norme che regolano l'appalto di opere pubbliche in genere e idrauliche in particolare; metodi per i rilevamenti e per le misurazioni di grandezze caratteristiche idrauliche e geometriche di corsi d'acqua di canali e di manufatti idraulici in genere; metodi per la compilazione della contabilità di opere idrauliche;

8) norme legislative e regolamenti di polizia fluviale sulle opere idrauliche e sulle opere di bonifica;

9) nozioni di legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

10) nozioni sull'organizzazione dei servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso a tre posti di ufficiale idraulico in prova da destinare all'ufficio speciale del genio civile per il Reno - Bologna, bandito con il decreto ministeriale 21 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 20 agosto 1979.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza nell'ambito dell'ufficio speciale del genio civile per il Reno - Bologna.

Data, ...

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne, riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato abile arruolato gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

La firma dell'aspirante potrà altresì essere autenticata da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 13.

(7340)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Bergamo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 luglio 1978, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Bergamo;

Visto il decreto ministeriale in data 19 giugno 1979, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Bergamo, nell'ordine appresso indicato:

1. Mangiaterra Giuseppe	punti	97,833	su 132
2. Centonze Gaspare	»	91,340	»
3. Zaccardi Leonzio	»	88,268	»
4. Porcile Luciano	»	85,000	»
5. Lauletta Angelo	»	82,454	»
6. Circosta Lorenzo	»	82,267	»
7. Armocida Elio	»	81,602	»
8. Summo Vito	»	80,923	»
9. Scotto Michele	»	80,622	»
10. Tei Franco	»	80,432	»
11. Labriola Antonio	»	80,100	»
12. Boninsegna Gilberto	»	80,000	»
13. Ceruti Giuseppe	»	79,020	»
14. Maroni Antonio	»	78,440	»
15. Passaretti Umberto	»	78,360	»
16. Pavia Aldo	»	77,648	»
17. Recchia Ezio	»	77,177	»
18. Mangiapane Antonino	»	76,287	»
19. Storto Armando	»	76,181	»
20. Visone Aniello	»	75,845	»
21. Pompeo Luigi	»	75,650	»
22. Mammana Francesco	»	75,447	»
23. Rotella Mario	»	74,886	»
24. Cresta Primo	»	74,738	»
25. Perfetti Luigi	»	74,627	»
26. Ciccone Saverio	punti	74,563	su 132
27. Strano Giuseppe	»	74,526	»
28. Bova Antonino	»	74,400	»
29. Mozzarella Giuseppe	»	74,096	»
30. Bianchini Virginio	»	73,984	»
31. Augurio Garibaldi	»	73,983	»
32. Patriarca Emilio	»	73,933	»
33. Mita Antonio	»	73,577	»
34. Privitera Antonio	»	73,568	»
35. Liberti Gennaro	»	73,408	»
36. Agnoli Mario	»	73,095	»
37. Taranto Fausto	»	73,033	»
38. Colavolpe Antonio	»	72,837	»
39. Chindamo Giuseppe	»	72,797	»
40. Zagordo Cosimo	»	72,778	»
41. Bondioni Pietro	»	72,752	»
42. Falciglia Antonino	»	72,652	»
43. Pace Antonino	»	72,500	»
44. Passeri Sergio	»	72,365	»
45. Beueri Giacomo	»	72,293	»
46. Pesente Elio	»	71,976	»
47. Becattini Alfredo	»	71,916	»
48. Gianfranchi Cleto Ruggero	»	71,832	»
49. Matteucci Gino	»	71,738	»
50. Guido Pasquale	»	71,598	»
51. Ridolfo Francesco	»	71,592	»
52. Di Martino Antonino	»	71,520	»
53. Paoluzi Remo	»	71,219	»
54. Frisullo Vincenzo	»	71,202	»
55. Lo Martire Stelio	»	70,997	»
56. Monti Giovanni	»	70,816	»
57. Pazzaglia Mario	»	70,738	»
58. Incandela Francesco	»	70,684	»
59. Corciulo Nicola	»	70,532	»
60. Onofri Ermanno	»	70,382	»
61. Lucchini Lino	»	70,080	»
62. Di Caprio Salvatore	»	69,866	»
63. Stabili Franco	»	69,630	»
64. Aprile Pietro Maria	»	69,527	»
65. Famiglietti Giuseppe	»	69,050	»
66. Faillace Peppino	»	68,926	»
67. Savino Giuseppe	»	68,483	»
68. Barbero Angelo	»	68,450	»
69. Salari Giuseppe	»	68,436	»
70. Russo Alesi Domenico	»	68,150	»
71. Gammaldi Mario	»	67,418	»
72. Rampelli Vincenzo	»	66,316	»
73. Magoni Beniamino	»	65,599	»
74. Zaffanella Aldo	»	65,538	»
75. Patriarca Mario	»	65,520	»
76. Muriana Giuseppe	»	65,072	»
77. Luchetti Loreto	»	65,033	»
78. Nitti Gabriele	»	64,905	»
79. Gigliotti Giovanni	»	64,822	»
80. Callipo Gaetano	»	64,613	»
81. Faedda Silvio	»	64,250	»
82. Ladogana Raffaele	»	63,782	»
83. Liotti Francesco	»	63,666	»
84. Ipprio Ilario	»	63,580	»
85. Marinelli Gaspero	»	63,240	»
86. Marzola Uber	»	63,000	»
87. Maccioni Pietro	»	62,366	»
88. Caccavale Antonio	»	61,269	»
89. Bruno Carmelo	»	60,500	»
90. Costardi Felice	»	59,516	»
91. Petrolo Ettore	»	59,454	»
92. Scrudato Salvatore	»	59,132	»
93. Giorgi Ruggero	»	58,545	»
94. Rademoli Armando	»	57,545	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

p. Il Ministro: DARIDA

(6680)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Concorso a sette posti di consigliere carriera direttiva, dell'intendenza di finanza

Con decreto 30 marzo 1979, n. 20711/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 222, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 26 giugno 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a sette posti di consigliere, carriera direttiva, nell'intendenza di finanza.

Di tali posti uno è riservato agli appartenenti al gruppo linguistico italiano, cinque posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e un posto è riservato agli appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della cononoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 giugno 1979.

(7370)

Concorso pubblico ad undici posti di contabile, carriera di concetto, presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Con decreto 22 marzo 1979, n. 20705/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 218, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32, del 26 giugno 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso ad undici posti di contabile, carriera di concetto, presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Di tali posti tre sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e otto posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 giugno 1979.

(7371)

Concorso a cinquanta posti di operatore di esercizio, carriera esecutiva, presso l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Con decreto 1° febbraio 1979, n. 20638/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 220 e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 26 giugno 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a cinquanta posti di operatore di esercizio, carriera esecutiva, presso l'amministrazione delle poste e delle telecamunicazioni.

Di tali posti nove sono riservati a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, trentanove posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco e due posti sono riservati agli appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 giugno 1979.

(7372)

Concorso a due posti di autista, carriera ausiliaria degli uffici giudiziari

Con decreto 9 aprile 1979, n. 20724/Pr., registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1979, registro n. 1, foglio n. 223, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 26 giugno 1979, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un pubblico concorso a due posti di autista, carriera ausiliaria, degli uffici giudiziari.

Tali posti sono riservati agli appartenenti al gruppo linguistico tedesco, che abbiano superato l'esame di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni dalla anzidetta data del 26 giugno 1979.

(7373)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « EREMO DI LANZO » DI LANZO TORINESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti « A ».

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale addetto alla divisione lungodegenti « A ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanzo Torinese (Torino).

(2657/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di urologia;

due posti di assistente di geriatria;

un posto di assistente di gastroenterologia;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(2656/S)

OSPEDALE « S. LIBERATORE » DI ATRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di odontoiatria e stomatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Atri (Teramo).

(2641/S)

OSPEDALE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'ente in Borgonovo Val Tidone (Piacenza).

(2639/S)

OSPEDALE DI LUNGRO

Concorso ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lungro (Cosenza).

(2640/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa, ripartizione personale, dell'ente in Torino.

(2638/S)

OSPEDALE CIVILE « T. EVOLI » DI MELITO PORTO SALVO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(2658/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del reparto di ortopedia-traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 ottobre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Macerata.

(2642/S)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792270)